

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2012 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

-attore/i-

contro

BANCA

-convenuto/i-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda non può essere accolta.

La ragione principale del rigetto è rappresentata dalla **mancanza di produzione, da parte del soggetto onerato (nel caso parte attorea) della documentazione contabile necessaria ad operare conteggi e a verificare l'applicazione degli elementi contrattuali economici lamentati in citazione.**

Si evidenzia che **la documentazione necessaria era nella disponibilità della correntista e ben potendo la stessa (anche prima di svolgere la domanda giudiziale) richiedere la documentazione contabile relativa al proprio rapporto bancario (art. 119 T.U.B.).**

Più precisamente, se è vero che i contratti di conto corrente e di apertura di credito - che peraltro riportano chiaramente i tassi di interessi e moratori da applicarsi, la reciprocità nella applicazione temporale degli stessi, oltre che le commissioni di massimo scoperto nonché l'estratto estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della banca ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 385/1993 costituiscono documentazione sufficiente per sola concessione del decreto ingiuntivo, è pur vero che nel caso in esame, la società attorea non ha provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esatto ammontare del suo credito, producendo parte degli estratti conto, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati, attivi e passivi.

Tale documentazione risulta carente come peraltro rilevato dal ctu...gli estratti conto prodotti sono relativi complessivamente al periodo 01.07.2000 - 31.12.2011 ma all'interno di tale periodo mancano alcuni estratti conto ed alcuni calcoli delle competenze... Per poter effettuare un'analisi obiettiva la sottoscritta ha provveduto ad analizzare i tanti periodi coperti da estratti conto singolarmente, come se si trattasse di conti correnti diversi, tralasciando l'analisi dei periodi per i quali non si dispone di un estratto conto...Si segnala che tra le copie degli estratti conto prodotte in

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

atti (nel CD prodotto) non sono presenti le copie degli estratti conto del rapporto n. omissis, pertanto in tal caso non è stato possibile effettuare alcuna analisi...Tra gli atti di causa non sono nemmeno presenti alcuni sbilanci competenze, che in genere si trovano allegati agli estratti conto, per mezzo dei quali è possibile riscontrare la composizione dell'addebito in conto corrente alla voce competenze....Relativamente ai periodi in cui è assente lo sbilancio competenze non è possibile effettuare un corretto calcolo del Tasso effettivo globale medio...Non avendo a disposizione il dettaglio delle competenze non è chiaramente possibile effettuare un calcolo obiettivo del tasso effettivo globale medio che deve tener conto degli interessi passivi e delle spese direttamente collegate all'erogazione del credito. Inoltre, non per tutti i rapporti di conto corrente analizzati si dispone dei contratti di conto corrente e/o contratti di apertura di credito. A tale proposito pertanto si fa presente che sono stati prodotti in atti i documenti di sintesi, allegati ai rispettivi contratti, relativamente ai rapporti di conto corrente n. omissis, omissis, omissis, ed i documenti di sintesi relativi agli affidamenti erogati a Società'..(cfr. relazione ctu in atti).

Si osserva al riguardo, in adesione alla costante giurisprudenza (cfr. Cass. 10 marzo 2010, n. 5843; ripresa da Cass. 9 ottobre 2012, n. 17178), **il contratto di conto corrente bancario, rappresenta un negozio innominato misto, avente natura complessa, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e distinti schemi negoziali, i quali si fondono in ragione dell'unitarietà della causa** (vi si ravvisano elementi dei contratti di mandato, deposito, delegazione ed altri: ma resta che il contratto è unico).

In tale contratto, quindi, per "un verso, assume rilievo preminente nella sua struttura l'impegno della banca, riconducibile al rapporto di mandato in forza del quale si accolla l'obbligo di agire con diligenza eseguendo pagamenti ovvero riscuotendo crediti su ordine del cliente, fornendo in sostanza un servizio di cassa di cui è tenuta, nel contempo, a compiere fedele e regolare annotazione sul conto corrente.

Per altro verso, consente il deposito del risparmio del correntista, ed impegna quindi la banca alla restituzione delle somme ivi confluite.

Occorre evidenziare inoltre che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione "iuris tantum" vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni ma il deposito della documentazione deve essere completo al fine di consentire di ricostruire e effettuare i relativi calcoli necessari per la richiesta pronuncia giudiziale.

Pertanto, con riguardo alle operazioni sul conto corrente bancario eseguite dal cliente, i relativi documenti non costituiscono alcuna prova di credito, ma unicamente della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile.

Nemmeno appare meritevole di accoglimento la domanda di condanna della banca ad un *facere* (ricostruzione dei rapporti) al quale la stessa non appare poter essere condannata (cfr. in tal senso Tribunale di Lanciano 08.06.16 n. 271 e Tribunale Nocera Inferiore Sez. II, 29.01.13 n. 79).

Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente ha l'onere di produrre in giudizio l'intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.u.b., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.

Nel caso in esame parte attrice non ha prodotto la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno ha dimostrato di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta; tale carenza probatoria non può essere colmata.

Legittime e condivisibili, in tal senso, le argomentazioni della convenuta Banca.

In definitiva, sulla scorta di tali argomentazioni, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda principale.

Resta assorbita ogni altra questione.

Per quanto attiene alle spese di lite, stante, peraltro, l'assenza di deposito di nota spese da parte dei procuratori delle parti processuali, si osserva quanto segue.

Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della *voluntas iudicis*, quale esternata in sentenza; donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.

Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr., per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455; Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).

Attesa la complessità delle dedotte problematiche e la difformità di giurisprudenza in tal senso, sussistono sufficienti motivi per disporre al compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio.

Pone le spese della ctu, come da decreto di liquidazione del 19.11.15, definitivamente a carico di parte attorca richiedente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva; spese di lite e della ctu come da parte motiva.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..

Rimini, 27 ottobre 2016

Il Giudice
Federico Monaco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*